

**CAMERA ARBITRALE DELL'ORDINE**  
**DEGLI AVVOCATI DI TERNI**

**STATUTO**

**Art. 1**  
**Generalità**

E' istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Terni una Camera Arbitrale e di Conciliazione avente i seguenti compiti:

- diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, rituale ed irrituale;
- organizzare un servizio di:
  - a) arbitrato rituale per il quale le parti incaricano la Camera Arbitrale di risolvere una o più questioni con i poteri ed obblighi della funzione giurisdizionale ordinaria ai sensi degli articoli da 806 a 831 c.p.c. per l'arbitrato nazionale;
  - b) arbitrato irrituale e cioè decisioni aventi fra le parti valore negoziale;
- prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie;
- fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.

**Art. 2**  
**Sede**

La sede della Camera Arbitrale è fissata presso gli uffici dell'Ordine degli Avvocati di Terni.

**Art. 3**  
**Organi della Camera Arbitrale**

Sono organi della Camera Arbitrale:

- Il Presidente
- Il Consiglio Arbitrale
- Il Segretario

**Art. 4**  
**Presidente**

Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'istituzione, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale.

Egli può delegare le sue funzioni a un membro della Camera arbitrale.

**Art. 5**  
**Composizione del Consiglio Arbitrale**

Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente e da 4 membri nelle persone di Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Terni e nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni.

La qualità di componente del Consiglio Arbitrale è incompatibile con quella di Arbitro.

Il Consiglio Arbitrale può delegare le funzioni descritte all'art. 7, lettere h) ed i) ad un suo membro.

I membri del Consiglio arbitrale rimangono in carica due anni.

La costituzione del Consiglio avviene nei giorni immediatamente successivi alla composizione del Consiglio dell'Ordine.

**Art. 6**  
**Convocazione Consiglio Arbitrale**

Il Consiglio Arbitrale è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento, dal suo membro più anziano; esso deve, inoltre, essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da uno dei membri.

**Art. 7**  
**Poteri del Consiglio Arbitrale**

Il Consiglio Arbitrale dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e pertanto:

- a) predisporre le clausole compromissorie-tipo anche per particolari rapporti o specifici settori;
- b) delibera le convenzioni da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- c) predisporre l'elenco degli Arbitri, come previsto dal Regolamento;
- d) nomina gli Arbitri. Provvede alla loro sostituzione;
- e) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri organi;
- f) provvede alla interpretazione delle clausole arbitrali compromissorie inserite nei contratti o degli atti di compromesso sottoposti alla segreteria degli operatori economici o dagli utenti della Camera Arbitrale;
- g) approva ed aggiorna le tariffe della Camera Arbitrale;
- h) delibera sulle spese del giudizio nel caso di transazione, nei casi previsti del Regolamento e sulla base delle tabelle allegate;
- i) delibera l'improcedibilità della domanda di arbitrato, in mancanza del versamento delle spese di segreteria, trascorsi quindici giorni dalla presentazione della domanda.

**Art. 8**  
**Delibere del Consiglio Arbitrale**

Il Consiglio Arbitrale delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso tra essi il Presidente o chi ne fa le veci.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.

In caso di parità nel risultato delle votazioni prevale il voto del Presidente.

**Art. 9**  
**Segretario della Camera Arbitrale**

Il Consiglio Arbitrale nomina tra i suoi componenti il Segretario della Camera Arbitrale.

**Art. 10**  
**Funzioni del Segretario della Camera Arbitrale**

Il Segretario attua le decisioni del Consiglio Arbitrale, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti della Camera Arbitrale del funzionamento della segreteria, svolge tutte le attività attribuitegli dal Regolamento, sovrintende al lavoro della Camera Arbitrale, custodisce l'archivio della Camera Arbitrale, rilascia le copie conformi dei documenti, tiene ed aggiorna, secondo quanto stabilito dal Consiglio Arbitrale, gli elenchi degli Arbitri.

**Art. 11**  
**Gratuità delle prestazioni.**

Le funzioni di Presidente, di componente del Consiglio arbitrale e di Segretario sono tutte a titolo gratuito.

**Art. 12**  
**Formazione elenco Arbitri e procedimento del giudizio arbitrale**

La formazione dell'elenco degli Arbitri è disciplinato dal Regolamento annesso al presente Statuto, di cui fa parte integrante.

**Art. 13**  
**Mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

**Art. 14**  
**Modifiche dello Statuto e del Regolamento**

Il presente Statuto può essere modificato con la maggioranza di tre quinti del Consiglio Arbitrale.

Ogni modifica è immediatamente esecutiva, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio medesimo. In ogni caso le modifiche dello Statuto non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

Il Regolamento può essere modificato con la maggioranza di tre quinti dei componenti del Consiglio Arbitrale, senza necessità di rogito notarile.

**Art. 15**  
**Obbligo di riservatezza**

Gli Organi della Camera Arbitrale sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia e informazione inerente lo svolgimento delle procedure.

I componenti degli Organi della Camera Arbitrale, che violino tale obbligo, sono revocati e contestualmente sostituiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni.

**Art. 16**  
**Entrate**

Le entrate della Camera Arbitrale sono costituite dai proventi derivanti dalla prestazione di servizi, da eventuali contributi stanziati dal Consiglio dell'Ordine e da altre eventuali entrate.

**Art. 17**  
**Scioglimento del Consiglio Arbitrale**

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio Arbitrale esso potrà essere sciolto con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, che con la stessa decisione provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Arbitrale.

**Art 18**  
**Scioglimento della Camera Arbitrale**

La Camera Arbitrale può essere soppressa in qualsiasi tempo, con motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, che provvederà alla nomina di un liquidatore.

Terni, lì 05.12.2012